

SCHEMA TECNICA

CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GAS NATURALE LIQUEFATTO PER IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE (2024-2027)

196/2023/R/gas (*)

Con la delibera 196/2023/R/gas l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) approva nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 356/2022/R/gas, i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto nel sesto periodo di regolazione (6PR GNL), decorrente dal 1° gennaio 2024. La delibera fa seguito e tiene conto degli orientamenti espressi nel documento di consultazione 49/2023/R/gas.

In sostanziale continuità di criteri rispetto al periodo regolatorio precedente, la delibera 196/2023/R/gas stabilisce per il 6PR GNL di:

- in relazione ai **criteri di determinazione del costo riconosciuto**:
 - confermare i criteri di determinazione dei costi di capitale e del costo operativo riconosciuto in continuità con il periodo regolatorio precedente, allineando i seguenti aspetti con i criteri generali di riconoscimento dei costi del TIROSS (Allegato A alla delibera 163/2023/R/com):
 - durata del periodo di regolazione;
 - modalità di determinazione del capitale circolante netto;
 - voci di costo operativo escluse dal riconoscimento;
 - modalità di attivazione dei meccanismi di gestione delle incertezze relative ai costi operativi (*Y-factor*);
 - confermare una durata del periodo regolatorio pari a 4 anni;
 - confermare i parametri settoriali del WACC approvati con della deliberazione 614/2021/R/com;
 - confermare i criteri di determinazione del tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi e del tasso di variazione medio annuo tasso dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati vigenti nel 5PR GNL;
- con riferimento ai criteri per la determinazione e l'aggiornamento del **capitale investito riconosciuto**:
 - escludere le immobilizzazioni in corso dal capitale investito riconosciuto prevedendo al contempo la possibilità di considerare negli incrementi patrimoniali gli oneri finanziari capitalizzati (IPCO), nei limiti di un tasso calcolato assumendo un rapporto tra capitale di debito e capitale proprio pari a 4;
 - confermare il riconoscimento tariffario del gas di riempimento e di raffreddamento sulla base degli esiti di una gara pubblica di acquisto organizzata dalle imprese ai fini del suo approvvigionamento, prevedendo che eventuali casi di urgenza che non consentano di espletare una gara siano gestiti caso per caso;
 - confermare la determinazione degli ammortamenti riconosciuti nell'anno t considerando gli incrementi patrimoniali fino all'anno precedente ($t-1$) sulla base dei dati di preconsuntivo relativi al medesimo anno $t-1$, successivamente conguagliati con dati di consuntivo;
 - introdurre un meccanismo di incentivazione all'ottenimento dei contributi pubblici, in analogia a quello in vigore nel servizio di trasporto del gas naturale, attraverso la mancata deduzione dei contributi ricevuti ai fini della valorizzazione degli ammortamenti, fino ad un valore pari al 10% del valore del contributo;
- in merito alla determinazione e all'aggiornamento del **costo operativo riconosciuto**:
 - determinare il costo operativo riconosciuto sulla base dei costi operativi effettivamente sostenuti dalle imprese di rigassificazione nell'anno 2021;
 - ai fini della determinazione dei costi operativi per il 2024, considerare anche eventuali costi emergenti nell'anno 2022, a condizione che tali costi emergenti determinino un costo complessivo dell'anno 2022 superiore rispetto a quello dell'anno 2021 preso a riferimento, valutando tale riconoscimento nell'ambito di un'apposita istanza;
 - ai fini dell'attivazione del parametro Y, prevedere una soglia minima pari allo 0,5% dei costi operativi riconosciuti, in coerenza con i criteri di cui al TIROSS;

- in merito ai costi per i titoli del *sistema Emission Trading (ETS)* e per i **consumi e le perdite della catena di rigassificazione**:
 - prevedere che le imprese di rigassificazione possano proporre nella proposta tariffaria, in analogia con il servizio di trasporto, il *driver* di riferimento in funzione del quale calcolare il quantitativo unitario di titoli *ETS*, fornendo opportune motivazioni;
 - confermare la possibilità di scegliere, all’inizio del periodo regolatorio e per tutta la durata dello stesso, se includere o meno i costi energetici per il funzionamento di base del terminale tra i ricavi di riferimento;
 - confermare la semplificazione del meccanismo di conguaglio dei costi per l’approvvigionamento dei titoli *ETS*, per i consumi energetici per il funzionamento di base del terminale, e per i consumi e le perdite della catena di rigassificazione recuperati tramite il corrispettivo *CCP*, prevedendo che le imprese procedano a compensare i conguagli direttamente con la Cassa nell’anno $t+1$;
 - con particolare riferimento alla componente *QCP* a copertura di autoconsumi e perdite della catena di rigassificazione, confermare la possibilità di gestire eventuali scostamenti tra i quantitativi di GNL derivanti dall’applicazione del componente *QCP* e i quantitativi di autoconsumi e perdite effettivamente registrati nell’anno di riferimento, non compatibili con le condizioni tecnico-operative del terminale, attraverso l’acquisto di quantitativi di GNL necessari o la vendita di quantitativi di GNL in eccesso, previa preventiva segnalazione all’Autorità;
- confermare gli attuali criteri di riconoscimento dei costi di ripristino e di accantonamento dei fondi presso la Cassa;
- in caso di sviluppi di **nuova capacità di rigassificazione**:
 - confermare i criteri vigenti, tra cui la previsione di sottoporre all’Autorità un’analisi costi-benefici funzionale a valutare l’efficienza e l’economicità dell’investimento e, in caso di benefici attesi inferiori ai costi, di ammettere al riconoscimento tariffario gli investimenti nei limiti dei benefici quantificabili e monetizzabili, al fine di garantire coerenza tra il livello di servizio reso e il livello di remunerazione riconosciuta;
 - confermare, per le nuove imprese di rigassificazione, l’introduzione di un meccanismo che incentivi l’efficientamento dei costi operativi riconosciuti nei primi anni di esercizio, prevedendo che i costi operativi riconosciuti siano rideterminati in misura pari al costo operativo riconosciuto, come stimato dall’impresa e sottoposto ad approvazione dell’Autorità, più il 50% della differenza tra il costo operativo effettivo e quello riconosciuto;
- confermare l’articolazione dei **corrispettivi per il servizio di rigassificazione**;
- confermare il superamento del meccanismo perequativo per la gestione degli scostamenti tra dati patrimoniali di consuntivo e di preconsuntivo;
- in relazione ai **meccanismi di copertura dei ricavi di riferimento**:
 - in merito al livello della garanzia di copertura dei ricavi, confermare il livello di copertura vigente, pari al 64% dei ricavi riconosciuti;
 - con riferimento ai ricavi effettivi che eccedono il livello di ricavo riconosciuto, introdurre, coerentemente con gli orientamenti consultati, l’applicazione di uno *sharing* dei ricavi a favore del sistema pari alla quota percentuale di ricavo soggetta a garanzia;
 - confermare gli orientamenti consultati relativi al fondo per i nuovi terminali di cui al decreto-legge 50/22, e in particolare alla previsione di destinarne le eccedenze a copertura delle esigenze di finanziamento dei fattori di copertura dei ricavi di tutti i terminali di rigassificazione.

Infine, la delibera 196/2023/R/gas dispone il posticipo al 19 maggio 2023, per il solo anno in corso, dei termini di presentazione della proposta tariffaria del 2024, inclusiva delle informazioni sugli investimenti programmati, e dell’attestazione dei ricavi relativi all’anno 2022.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento